



**Legislatura 17<sup>a</sup> - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 235 del 23/04/2014**

**Discussione del disegno di legge:**

**(1417) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Relazione orale)(ore 12,33)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1417.

I relatori, senatori Casson e Dalla Zuanna, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casson.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, mi limiterò a svolgere una breve relazione introduttiva per gli aspetti che attengono essenzialmente alle competenze della Commissione giustizia.

In via preliminare ritengo importante ricordare il quadro di riferimento di questa normativa che ha a che fare con gli ospedali psichiatrici giudiziari, perché il processo per il loro superamento è iniziato già nel 2008, in particolare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile, che faceva riferimento a linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia.

Un successivo provvedimento è intervenuto poi ad integrare questo decreto - che disciplinava in effetti il trasferimento di tutte le funzioni di sanità penitenziaria dall'amministrazione della giustizia al Servizio sanitario nazionale - con degli indirizzi normativi e programmatici che fanno riferimento ad una conferenza unificata e che hanno visto il loro completamento nella legge del 17 febbraio 2012, n. 9, recante disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Credo sia importante ricordare come a questa disposizione di legge dell'inizio del 2012 si sia arrivati attraverso un faticoso ed approfondito lavoro parlamentare. Ricordo, in particolare, che all'epoca in Senato fu necessario riformulare per ben quattro o cinque volte il testo dell'emendamento che voleva portare al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Faccio notare, inoltre, che in tutti gli atti di indirizzo dal 2008 al 2012 si prevede, a questo punto in maniera omogenea, che le Regioni adottino una

programmazione che affidi ai Dipartimenti di salute mentale la presa in carico di tutti i soggetti con disturbi mentali detenuti e internati.

Prima di concludere questa breve relazione ricordo, ancora, che la questione nel suo insieme è antica e fa riferimento all'impostazione del nostro [codice penale](#), al codice Rocco-Mussolini, anteguerra e, in particolare, ad un'impostazione del diritto penale di un certo tipo: ricordo che si parlava di capacità di intendere e di volere per poter essere punito, e non era imputabile chi non avesse questa capacità. In conseguenza di ciò, all'[articolo 88 del codice penale](#) si faceva riferimento, appunto, alla non imputabilità di chi era infermo totalmente e non aveva capacità di intendere e volere, mentre all'articolo 89 si faceva riferimento al vizio parziale di mente, con una diminuzione per l'eventuale accertamento della responsabilità penale e per la successiva irrogazione della pena.

Questa impostazione sulla imputabilità, derivante da queste norme di carattere generale - che all'interno della Commissione giustizia si sta cercando anche di rivedere in un'ottica più moderna, con una modifica della Parte generale del [codice penale](#), come da plurimi disegni di legge - è stata seguita da una serie di norme che hanno a che fare con la sottoposizione a misure di sicurezza di persone ritenute pericolose. I presupposti sono ancora una volta inseriti nella Parte generale del [codice penale](#), ed è a quell'impostazione e a quelle norme che va quindi fatto riferimento anche per le modifiche delle quali discutiamo oggi.

Ricordo, nello specifico, che il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario è previsto dall'[articolo 222 del codice penale](#), così come modificato nel tempo, soprattutto a seguito di interventi della Corte costituzionale, che ha un po' falciato queste norme del [codice penale](#).

La seconda misura principale sulla quale si interviene oggi è invece quella relativa all'assegnazione ad una casa di cura e custodia, di cui all'[articolo 209 del codice penale](#), per il condannato in situazione di diminuita capacità di intendere e di volere per le situazioni previste.

Concludo questa parte dicendo che la responsabilizzazione assume uno specifico rilievo nei confronti dei soggetti autori di fatti costituenti reato prosciolti in quanto affetti da disturbi mentali, ma ai quali viene applicata la misura di sicurezza detentiva, come ho ricordato, o in ospedale psichiatrico giudiziario o all'interno di una casa di cura e custodia.

Anche il lavoro svolto dalle Commissioni riunite giustizia e sanità dà atto della delicatezza della materia, perché da una parte bisogna tener conto dei diritti fondamentali della singola persona e, dall'altra, delle esigenze di sicurezza della collettività. Alla ricerca di questo delicato equilibrio si è arrivati, alcuni anni fa, al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con il tentativo di far arrivare queste persone, che sono ammalate, sotto cura di persone e strutture adeguate.

Il problema fondamentale è proprio questo, come dirà il collega Dalla Zuanna, ossia arrivare con strutture e personale adeguati ed in grado di intervenire senza arrecare danno alla singola persona né alla sicurezza collettiva, soprattutto quando si tratti di persone che hanno subito una condanna oppure una dichiarazione di pericolosità sociale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Dalla Zuanna. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

DALLA ZUANNA, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge proroga al 1° aprile 2015 la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, rispetto alla data del 1° aprile 2014, fissata in uno dei primi decreti-legge convertiti in questa legislatura. La giustificazione per questa ulteriore proroga è che lo Stato, le Regioni e le unità sanitarie locali non sono ancora pronte ad accogliere in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, cosiddette REMS, e in comunità alloggio gli attuali e futuri ospiti degli ospedali psichiatrici giudiziari. Infatti, malgrado le cifre stanziare appaiano congrue, non sono state ancora erogate alle Regioni, nessuna delle quali ha completato le REMS. D'altro canto, le comunità alloggio sono poche e quasi del tutto assenti in ampie aree del territorio nazionale. (*Brusio*). Presidente, per favore, faccio fatica a parlare! (*Richiami del Presidente*).

Allo stato attuale, i sei OPG attualmente attivi ospitano mediamente circa 900 reclusi, 300 in meno rispetto a cinque anni fa, con un *turnover* di 600 persone l'anno. Gli ospiti sono sostanzialmente di due tipi: il primo gruppo vive negli OPG da anni e anni perché il giudice continua a prorogare la loro reclusione spesso ben al di là del tempo di pena per il reato commesso in quanto non vi sono percorsi di cura personalizzati territoriali alternativi. Il secondo gruppo trascorre in OPG tempi relativamente brevi, per lo più in attesa di giudizio.

A fronte di questa richiesta di proroga non si può non provare un senso di frustrazione e di impotenza. Di conseguenza, le Commissioni sanità e giustizia del Senato propongono alcuni emendamenti al decreto del Governo, con l'obiettivo di mettere veramente la parola fine, nei tempi più brevi possibile, a questa vergogna nazionale.

Buona parte degli emendamenti riprende la mozione approvata all'unanimità dalla Commissione sanità come atto finale di un affare assegnato. L'idea principale delle proposte emendative è di svuotare gli OPG, da un lato impedendo ricoveri provvisori, dall'altro favorendo l'uscita degli attuali ricoverati che non presentino pericolosità sociale, il tutto senza portare alcun nocumento alla sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda i ricoveri provvisori, l'emendamento 1.6, di cui anticipo l'illustrazione, suggerisce che la verifica della pericolosità sociale e la custodia cautelare nei riguardi dell'imputato infermo o seminfermo di mente siano disposte ed eseguite secondo le modalità di cui all'[articolo 286 del codice di procedura penale](#), ossia mediante ricovero provvisorio in idonea struttura di servizio psichiatrico ospedaliero della sanità carceraria e quindi non negli OPG, evitando di alimentare con nuovi ricoveri questi ultimi.

Per quanto riguarda i ricoveri definitivi, sempre per il periodo di proroga, l'emendamento 1.2 (testo 2) dispone che il giudice applichi nei confronti dell'infermo di mente una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea a far fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona. Allo stesso modo, dovrà provvedere il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'[articolo 679 del codice di procedura penale](#).

La proposta emendativa consentirebbe di impedire all'autorità giudiziaria di desumere la pericolosità sociale dall'apparente mancanza di adeguate possibilità di cura e sistemazione in stato di libertà. L'irrogazione della misura di sicurezza potrebbe finalmente aver luogo o protrarsi solo in base alla specifica valutazione della situazione personale dell'infermo di mente e consentirebbe di orientare il giudizio di pericolosità sociale alla valutazione del caso singolo e delle condizioni psichiche dell'imputato infermo di mente; non potrebbe risultare conseguenza dello stato di marginalità socioeconomica in cui questi verrebbe a trovarsi se dimesso. Si indurrebbero così i servizi di salute mentale, almeno così si spera, a sviluppare piani terapeutici individualizzati e personalizzati, volti a garantire le dimissioni di soggetti spesso ricoverati in ospedale psichiatrico giudiziario solo per mancanza di concrete situazioni alternative.

L'emendamento 1.5 (testo 2) dispone che, con alcune eccezioni, i futuri ricoveri nelle REMS non possono protrarsi per una durata superiore ai diciotto mesi. Trascorso il predetto termine dall'ingresso in residenza del soggetto non imputabile o parzialmente imputabile, è comunque disposta una nuova valutazione circa la perdurante pericolosità sociale. Nel caso in cui sia accertato il protrarsi di tale pericolosità, il magistrato di sorveglianza dovrà ordinare la libertà vigilata o, in alternativa, ai sensi dell'[articolo 679 del codice di procedura penale](#), applicare la pena detentiva prevista per il reato per cui si procede, diminuita del periodo della misura di sicurezza già eseguita. Questa proposta, quindi, tende a pervenire il rischio che le REMS diventino dei piccoli OPG, ossia luoghi di concentrazione e cronicizzazione della pericolosità sociale, perdendo di conseguenza ogni efficacia terapeutica e riabilitativa rispetto al vizio di mente che ha determinato la non imputabilità.

L'inserimento di un limite di permanenza massimo consente di verificare approfonditamente la sussistenza della pericolosità sociale e, al contempo, valutare l'adeguatezza del piano terapeutico personalizzato svolto all'interno delle REMS. L'eventuale persistenza della pericolosità sociale potrà essere nuovamente valutata e fronteggiata con altre misure di sicurezza diverse da quelle detentive o, in alternativa, con la comminazione in sede di incidente d'esecuzione della pena detentiva ordinaria. Quindi questa norma consente di scongiurare ogni rischio del perpetrarsi dei cosiddetti ergastoli bianchi.

A giudizio delle Commissioni sanità e giustizia, con la conversione emendata di questo decreto-legge, il Parlamento può dare un importante contributo ad accelerare lo svuotamento e la chiusura degli OPG, senza però accrescere in alcun modo la pericolosità sociale connessa all'infermità mentale.

Alcune encomiabili esperienze già presenti nei territori mostrano che un diverso approccio alla pericolosità sociale degli infermi di mente è possibile, approntando percorsi individuali di cura e reinserimento, limitando le misure di contenimento e limitazione della libertà ai soli casi strettamente necessari.

Tuttavia, c'è bisogno di spingere tutti i soggetti coinvolti a premere sull'acceleratore, in primo luogo rendendo molto difficile, in alcuni casi impossibile, la scorciatoia dei ricoveri in OPG.

Convertendo in legge questo decreto, con gli emendamenti proposti dalle Commissioni sanità e giustizia, agiremo proprio in questo senso, costringendo, per così dire, il nostro sistema sanitario a prendersi cura in modo

personalizzato degli ultimi degli ultimi, ossia di persone oggi private non solo della libertà, ma anche di una prospettiva per il futuro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(1417) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Relazione orale)(ore 16,35)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1417.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà.

**ROMANI Maurizio (Misto).** Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento sugli ospedali psichiatrici giudiziari partendo proprio dalla risoluzione approvata in Commissione sanità. In questa si rileva che il processo per il superamento degli OPG e delle case di cura e custodia non è ancora giunto a compimento per svariati motivi. Siamo però giunti ad una fase dove è necessario dismettere, senza indugio, tutti i soggetti ancora ricoverati presso gli OPG.

Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, ha, tra l'altro, posto al centro dell'attenzione la realizzazione delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le cosiddette REMS, nelle quali eseguire le misure di sicurezza di cui agli articoli 219 e 222 del codice penale.

È un errore far coincidere il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari con la realizzazione delle REMS per non sostituire gli attuali OPG con tanti mini ospedali psichiatrici giudiziari. Se così fosse, si produrrebbero nuovamente le stesse inefficienze sul piano terapeutico, di riabilitazione e di risocializzazione che hanno sempre costituito il grande limite degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Per evitare questo le REMS dovranno essere solo una parte del percorso di cura dei pazienti autori di reato. Percorso che deve iniziare nel luogo di detenzione, proseguire nelle REMS e poi nelle strutture sanitarie dei dipartimenti di salute mentale o delle ASL, con la possibilità di proseguire a domicilio del paziente.

Il primo passo è il rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale al fine di creare le condizioni ottimali per l'accoglienza dei soggetti dismissibili. Dobbiamo monitorare in maniera efficace e continua che nelle Regioni non aumentino in maniera sconsiderata i luoghi di puro internamento, senza che questi abbiano una funzione terapeutica. Questo porterebbe a relegare in quei luoghi tutti coloro che vengono considerati soggetti socialmente pericolosi. È fondamentale, invece, che si attui una efficace presa in carica da parte dei servizi di salute mentale presenti sul territorio, al fine di ottenere la realizzazione di un percorso che tenda al reinserimento sociale (seppure parziale) del soggetto giudicato socialmente pericoloso dal giudice.

Ha certamente importanza anche la realizzazione di programmi per la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari, garantendo il funzionamento delle sezioni psichiatriche interne agli istituti di pena. Questo per accogliere i

detenuti che soffrono per il sopraggiunto disturbo mentale (articolo 148 del codice penale), ma anche a quei detenuti minorati psichici (articolo 111 dello stesso codice penale) e a quelli ai quali deve essere accertata l'infermità psichica per un periodo non superiore ai 30 giorni (articolo 112 del codice penale).

Questa ulteriore proroga fino al 31 marzo 2015 è l'esempio della nostra insufficienza e inefficienza burocratica. Il termine previsto dalla vigente legislatura, 1° aprile 2014, non è risultato congruo, soprattutto per la realizzazione delle strutture da parte delle Regioni. Si pone sempre l'accento sulla costruzione delle strutture di accoglienza per i soggetti socialmente pericolosi, le REMS.

In Commissione igiene e sanità si è invece data assoluta priorità alla definitiva presa in carico da parte dei distretti di salute mentale dei soggetti attualmente ricoverati presso gli OPG e considerati già "dimissibili". Sempre in Commissione si è deciso di perseguire il duplice fine di incidere sull'accesso alle REMS, controllare e limitare il numero dei ricoverati, sin dal momento dell'entrata in funzione delle nuove istituzioni e valorizzare la complessiva problematica dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Per svolgere tutto questo è fondamentale una cabina di regia, in cui siano coinvolte tutte le istituzioni impegnate nel processo di superamento degli OPG, al fine di monitorare, coordinare e stimolare ogni fase del progetto e con l'obbligo di relazionare ogni tre mesi al Parlamento.

Le Regioni devono attivare moduli di formazione per gli operatori, per la creazione di programmi terapeutico-riabilitativi nei confronti delle persone sottoposte a misure di sicurezza. Dopo l'uscita dal carcere vi sarà una sorveglianza sanitaria al "vincolo di cura", maggiore per il periodo di permanenza del paziente nelle REMS e progressivamente minore con l'aumentare della collaborazione del soggetto, fino a diventare quella di tutti i pazienti in carico ai servizi di salute mentale.

Infine, gli aspetti principali da approfondire per la realizzazione dei percorsi derivano dall'incontro dei due diversi saperi e delle relative organizzazioni, quella medica e quella giuridica, che per realizzare il superamento degli OPG devono dialogare sulle situazioni concrete.

Desidero terminare con l'apporto che abbiamo ricevuto in 12ª Commissione, durante l'audizione del 19 marzo 2014, sulla figura dell'esperto in supporto tra pari nell'ambito della salute mentale. L'esperto in supporto tra pari è oppure è stato un utente dei servizi di salute mentale, che trae proprio dalla sua esperienza di malattia un punto di forza in grado di fornire una diversa prospettiva con cui aiutare altri pazienti ad affrontare il proprio percorso terapeutico.

Nella delegazione, guidata dal dottor Marco Goglio, ha parlato per quasi tutta l'audizione uno di questi esperti, Alessio Spadaro, impressionando tutta la Commissione per la grande umanità e la passione con cui ci ha coinvolto. È proprio grazie alla sua *recovery* che ci ha coinvolto, è la stessa storia personale dell'esperto in supporto tra pari ad essere un modello a cui ispirarsi perché altri utenti traggano fiducia e speranza e siano aiutati a trovare il proprio percorso di guarigione. Secondo le sue parole «la *recovery* è guarigione. La guarigione è un viaggio; un viaggio che non può essere

intrapreso da soli né, tanto meno, con qualcuno che preordini il percorso, tracciando mappe e passaggi obbligati. La guarigione è un costrutto assolutamente personale, che però implica la presenza degli altri, la loro testimonianza, la loro comprensione, la loro consuetudine ed un'analogha esperienza del dolore». Applichiamo anche ai pazienti ricoverati negli OPG queste parole di Alessio, con le quali ho voluto chiudere il mio intervento. *(Applausi dai Gruppi Misto, PD e M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signora Presidente, ancora una volta queste Aule parlamentari sono costrette ad affrontare il tema degli ospedali psichiatrici giudiziari con l'esame di un decreto-legge che dispone l'ulteriore proroga per la loro chiusura, dato che nel termine ultimo fissato al 1° aprile 2014 non è stato possibile completare il loro superamento.

Pur comprendendo le ragioni, essenzialmente fondate sulla complessità delle procedure per la realizzazione delle strutture di nuova concezione destinate ad accogliere le persone affette da disagi mentali che si siano resi responsabili di fatti criminosi già intentati o meno, l'opinione diffusa che è emersa nel corso dei lavori delle Commissioni riunite e sostanzialmente condivisa da tutti, anche - debbo dire - con un certo disagio, è che è necessario concludere nei tempi previsti il percorso, com'era stato originariamente previsto, ponendo fine alla sequela delle proroghe, che certo non giova a un sistema democratico, civile e garantista qual è certamente il nostro.

Signora Presidente, vorrei evitare inutili ripetizioni, quindi perdite di tempo, anche perché reputo assolutamente esaustivi gli interventi dei due relatori svolti nella seduta antimeridiana, e le chiedo pertanto di essere autorizzato a depositare il mio intervento scritto. Mi consenta, però, di esprimere compiacimento per il lavoro che è stato svolto dalle Commissioni riunite, che si è sviluppato con grandissima serenità ed armonia, segno evidente che il tema che oggi trattiamo, relativo agli OPG, è particolarmente sentito da tutti.

La sensibilità che è stata manifestata ha consentito anche, all'esito dei lavori delle Commissioni, di apportare in sede emendativa i miglioramenti al provvedimento originario che consentono certamente di guardare al futuro con più serenità e più fiducia anche sul tema delle proroghe, che auspichiamo siano finalmente terminate, dando corso quindi a quegli intenti che sono stati manifestati da lungo tempo, ma che per le ragioni di cui ho già parlato ancora non è stato possibile esaudire.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare l'intervento scritto affinché sia allegato al Resoconto delle seduta.

È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signora Presidente, con la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, la dicitura manicomio giudiziario veniva modificata in ospedale psichiatrico giudiziario: una nuova etichetta dal sapore tecnico che non è valsa a nascondere l'orrore e il degrado che si cela dietro queste strutture.

Nella sostanza, infatti, nulla è cambiato: oggi gli ospedali psichiatrici giudiziari rappresentano centri di segregazione dove, con ipocrisia, si spaccia il mero isolamento per attività terapeutica riabilitativa.

Questi luoghi sono contraddittori, ibridi, a metà tra carceri medievali e ospedali da film dell'orrore, con problemi organizzativi annosi e mai risolti. Sono dimenticati dove le persone, espulse dalla società civile e disumanizzate da massivi trattamenti farmacologici, accettano passivamente un destino di abbruttimento. Sono terreni dove attecchisce il seme dell'alienazione, perché il folle è implicitamente dannoso ed è portatore sano di un peccato: quello di essere differente. Sono l'emblema dell'isolamento e della contenzione fisica e psichica; sono isole infelici dove la Costituzione è carta straccia e il diritto alla cura, alla salute, alla vita di tanti malati è letteralmente ignorato.

Le persone che si trovano negli ospedali psichiatrici giudiziari ignorano le ragioni della loro detenzione, perché non ne riconoscono la sensatezza: è questo l'elemento più contraddittorio che ne nullifica la funzione e ne ingigantisce l'inutilità.

In Italia, attualmente, esistono sei ospedali psichiatrici giudiziari i quali, nel linguaggio comune, vengono chiamati manicomi criminali. Uno di questi si trova a Montelupo Fiorentino: ha una capienza di 188 persone, ma ne ospita più di 200. Un altro si trova ad Aversa, in provincia di Caserta, e anche qui vi sono più di 200 persone sulle 150 previste. I restanti quattro si trovano a Napoli, Reggio Emilia, Barcellona Pozzo di Gotto e Castiglione delle Stiviere. Nella maggior parte di queste strutture vi è una situazione di sovraffollamento e degrado.

In Italia sono più di 1.000 le persone rinchiusi negli ospedali psichiatrici giudiziari: il 20 per cento di queste potrebbe, o meglio, dovrebbe uscire ed essere inserito in strutture diverse, perché la maggioranza dei detenuti è colpevole di reati minori e i casi di crimini gravi sono davvero limitati.

Nonostante questo, la macchina della relegazione continua a muoversi sempre più in salita, su ruote giuridiche sdruciolevoli che segnano un cammino incerto, quello degli esili senza ritorno.

L'ultima inchiesta parlamentare al riguardo evidenzia un quadro agghiacciante: pareti e soffitti con intonaci imbrattati e cadenti; porte e finestre con vetri incrinati; sudiciume e residui alimentari disseminati ovunque; coperte e lenzuola strappate, sporche ed insufficienti; presenza di urine sul pavimento; servizi igienici ridotti ad una sola unità e della dimensione di un metro quadro; invasione di ratti nelle fognature, talvolta anche nelle stanze comuni. E ancora, degenti nudi coperti solo da lenzuola e sottratti alle umane pratiche di igiene personale, ematomi diffusi, costrizioni a letto con strette legature a mani e piedi, coercizioni fisiche che ricordano le atrocità dei manicomi criminali dei primi del Novecento. Ovunque, una sensazione di completo e disumano abbandono.

Eppure nel 2003 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 253, è stata chiara: «Le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente. Pertanto, ove in concreto la misura coercitiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelasse tale da arrecare presumibilmente un danno alla salute psichica dell'infermo, non la si potrebbe considerare giustificata nemmeno in nome di tali esigenze».

Nel discorso di fine anno del 2012, Giorgio Napolitano definiva gli ospedali psichiatrici giudiziari come un "autentico orrore indegno di un Paese appena

civile". Nonostante questi severi moniti, però, il 31 marzo di quest'anno, il presidente Napolitano emanava, ai sensi degli articoli 77 e 87 della Costituzione, il decreto-legge recante le disposizioni urgenti in parola, ponendo la propria firma sullo slittamento della chiusura dei sei OPG attivi a livello nazionale.

A ben vedere, però, la proroga del termine per la definitiva sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 contiene in sé il rischio che l'orrore degeneri ulteriormente.

Ogni volta che questa chiusura viene rinviata, viene drammaticamente prolungata una situazione di regresso giuridico e di svilimento della dignità umana degli internati. Quante altre proroghe ci saranno ancora? Quanto tempo bisognerà aspettare prima che si metta la parola fine a questo teatrino di rinvii?

Siamo in presenza di una situazione che non può far altro che diventare ancora più crudele e che è sintomatica di una perdurante insufficienza di strutture sanitarie adeguate nel nostro Paese.

Di nuovo lo Stato fallisce, usa senza troppi rammarichi lo strumento ormai troppo abusato della decretazione di urgenza e pone l'organo legislativo davanti all'inevitabilità di impellenze che potevano essere gestite diversamente.

Ci sentiamo dire che non si poteva fare altrimenti e che questa era l'unica strada percorribile, ma l'infermo di mente che ha commesso un reato non può essere condannato a un inferno senza fine! Vi deve essere una concreta proporzionalità tra le misure comminate e l'effettiva pericolosità sociale del reo non imputabile. Nei loro confronti, invece, vengono emesse delle virtuali condanne all'ergastolo, vengono buttate le chiavi delle loro anguste celle così come accadeva nel Medioevo.

Perché sottoporre queste persone, che hanno la stessa dignità degli altri, a permanere tra sudiciume e lezzi nauseabondi, non assistiti dal personale sanitario, dimenticati da tutti?

La verità è che ad oggi, nel nostro Paese, non vi sono centri che possano accogliere in maniera adeguata soggetti non più pericolosi socialmente, ma bisognosi di assistenza. E allora si preferisce reiterare situazioni insostenibili, in attesa di un risanamento, di un cambiamento, di una manna che di certo non si materializza se si rimane a braccia conserte.

Stiamo parlando di un'altra beffa, figlia del lassismo e delle continue auto-indulgenze che questo Governo continua a darsi, infischandosene dei negletti, degli emarginati, degli svantaggiati.

Il decreto del Ministero della salute del 1° ottobre 2012, nello stabilire specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per le nuove residenze psichiatriche, non ha tenuto conto dello stato di arretratezza strutturale in cui riversano le Regioni, le quali non riescono a dare realizzazione al programma a causa di un lento e opaco impiego dei fondi stanziati.

Non si è considerato che il superamento delle strutture in programma disuso non costituisce un mero atto normativo-amministrativo, ma richiede una varietà di azioni e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, oltre ai necessari finanziamenti. Auspichiamo, perciò, un vero e soprattutto veloce

funzionamento delle nuove strutture (le cosiddette REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sanitaria), per il raggiungimento degli obiettivi di salute e di riabilitazione ad esse assegnati, tramite l'adozione di programmi terapeutico-riabilitativi e di inclusione sociale fondati su vere prove di efficacia. Ripeto: vere prove di efficacia!

È necessario tenere alti i livelli di protezione e, nello stesso tempo, conservare l'idoneità delle strutture a rispondere alle diverse caratteristiche psicopatologiche dei degenti.

Vi devono essere delle attrezzature che facilitino lo svolgimento di attività di tempo libero, educazionale e soprattutto riabilitativo.

Lo ribadisco con forza: queste strutture non devono essere dei luoghi di non ritorno, dove gli infermi di mente vengono costretti per decenni, senza alcun riguardo per la loro reintroduzione nella collettività.

Queste strutture devono diventare luoghi di terapia con specifiche figure di alto profilo professionale.

Queste strutture devono essere luoghi dove si rispettano i diritti fondamentali delle persone. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha facoltà.

**GRANAIOLA (PD).** Signora Presidente, l'impresa della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari non è cosa da poco, tanto che oggi, con il decreto in discussione, ci troviamo a dover approvare la concessione di una proroga - per fortuna solo di un anno - per consentire alle Regioni e alle Province autonome di completare le misure e gli interventi strutturali già programmati, finalizzati ad assicurare l'assistenza terapeutico-riabilitativa per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati, provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

Tale provvedimento di proroga, ancorché inevitabile, mi rattrista profondamente, perché rinviare ancora una volta la chiusura degli OPG, luoghi «indegni per un Paese civile», come li ha definiti il presidente Napolitano, è grave in sé, ma sarebbe intollerabile se fosse motivato da una questione di lavori pubblici innanzi tutto, anche perché nelle REMS (residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria) programmate dalle Regioni sono previsti 910 posti, un numero superiore agli attuali internati in OPG, dato che per fortuna negli ultimi anni la mobilitazione che c'è stata ha invertito il *trend* di crescita degli internamenti, che attualmente sono 836.

Di questi internati, circa il 31 per cento sono sottoposti ad una misura di sicurezza provvisoria, mentre poco meno del 70 per cento sono autori di reati di scarsa rilevanza. Solo a dicembre 2010 erano 1.400, quindi vi è stato un calo di più di 400 unità, dovuto anche alla forte sensibilizzazione determinata dalla Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario del Senato, la cosiddetta Commissione Marino, dalle dure parole del presidente Napolitano, dalla mobilitazione di tante associazioni, come «Stop OPG», e dall'appassionato viaggio di Marco Cavallo.

Nel 2010 la Commissione denunciò con parole pesanti come macigni la condizione di vita degli internati. Le relazioni sui sopralluoghi effettuati portarono ad una forte presa di coscienza della questione, anche sul piano politico, che portò al varo della legge n. 9 del 2012, che prevedeva la chiusura

degli OPG prima entro il marzo 2013, poi il 1° aprile 2014; oggi voteremo una proroga al 31 marzo 2015, ma votarla senza pensare a norme che introducano precisi vincoli, che favoriscano le dimissioni e le misure alternative alla detenzione, che frenino gli ingressi impropri e mettano fine alle proroghe dalla misura di sicurezza, dovute in gran parte all'inadempienza delle istituzioni, che dovrebbero farsi carico di costruire un adeguato progetto terapeutico-riabilitativo individuale, sarebbe davvero inaccettabile e contro lo spirito della legge n. 9 e della stessa legge n. 180 del 1978.

Per questi motivi, in Commissione sanità abbiamo votato una risoluzione con l'intento di offrire un contributo affinché le REMS che si andranno a realizzare non ripropongano le contraddizioni e le inefficienze sul piano terapeutico di risocializzazione e riabilitazione che da sempre hanno afflitto gli OPG. Le REMS sono luoghi che, fermo restando il modello culturale e giuridico di riferimento, anche se più nuovi, ordinati e sanitarizzati, rischiano di restare luoghi di sofferenza, separazione e custodia e di riprodurre, a dispetto della legge n. 180, istituzionalizzazione, disagio mentale e pericolosità sociale.

Se non si interviene con determinazione, avremo soltanto spostato il problema in un contenitore più nuovo e più pulito, ma non avremo raggiunto l'obiettivo giusto, che è lo sviluppo di un'efficace rete di servizi di salute mentale che consenta la presa in carico da parte dei dipartimenti di salute mentale delle persone con programmi e risorse ad esso riservate.

Siamo consapevoli che un cambiamento profondo potrà avvenire solo quando si metterà mano al codice Rocco del 1930 e alla revisione dei concetti di imputabilità, pericolosità sociale e misure di sicurezza; tuttavia, dobbiamo fare in modo che la proroga che ci apprestiamo a votare, pur essendo frutto anche di errori, ritardi ed inadempienze, possa trasformarsi in un'opportunità: arrivare allo scadere dell'ulteriore proroga con un numero davvero esiguo di internati.

Le risorse messe a disposizione dal Governo per le Regioni, circa 180 milioni in conto capitale per costruire le strutture e 55 milioni in spesa corrente per sostenerne la gestione, potrebbero essere utilizzate dalle Regioni stesse in modo migliore, in primo luogo per migliorare le strutture già esistenti, modificando entro un termine prestabilito i programmi già presentati, mentre le risorse per la spesa corrente potrebbero servire per costruire progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati su misura per ogni singola persona, con il concorso di tutti i soggetti istituzionali e le compagini sociali presenti nei territori di appartenenza.

Siamo inoltre convinti che sia necessaria una vera e propria *governance* del superamento degli OPG con l'istituzione di una cabina di regia in cui siano rappresentate tutte le istituzioni coinvolte, con funzioni di monitoraggio, stimolo e coordinamento e con obbligo di rendere una periodica relazione al Parlamento. Questa *governance* è fondamentale per non doversi ritrovare a votare un'altra proroga o, peggio, per non vedere derubricato il superamento degli OPG a problema di lavori pubblici.

È indispensabile dunque che le REMS siano considerate solo una parte del percorso di cura dei pazienti autori di reato, percorso che deve prevedere, oltre al potenziamento dei servizi territoriali, anche un attento monitoraggio regionale dei percorsi di cura, la formazione del personale dedicato e il

potenziamento dell'assistenza psichiatrica in carcere dove, oltre al grave problema del sovraffollamento degli ambienti, l'assistenza sanitaria è assolutamente carente e precaria.

Mi auguro che gli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite sanità e giustizia possano essere accolti in quanto conferiscono al decreto in discussione una maggiore credibilità e ci lasciano sperare che il cammino avviato possa giungere davvero alla cancellazione non solo degli edifici ma anche di un sistema di assistenza che non funziona e che ci fa vergognare di appartenere a un Paese che vuol definirsi civile.

Mi auguro anche che si possa giungere all'approvazione di un provvedimento di riforma del codice di procedura penale specialmente per quanto riguarda le misure di sicurezza e il giudizio di pericolosità sociale. Se così non fosse, avremo tradito le speranze di tante persone che, anziché essere curate ed inserite in percorsi terapeutico-riabilitativi, saranno state abbandonate a loro stesse. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Dalla Zuanna).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

**ORELLANA** *(Misto)*. Signora Presidente, siamo qui per esaminare un decreto-legge che si occupa dell'ennesimo rinvio della tanto attesa chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. L'anno scorso, di questi tempi, eravamo in una situazione simile e ricordo che nel maggio scorso si è arrivati all'approvazione in via definitiva del decreto-legge di rinvio di un ulteriore anno della chiusura degli OPG.

Occorre quindi domandarsi quali siano state le azioni intraprese dalle Regioni, dal Governo e dal Parlamento, per quanto di propria competenza, per evitare che si arrivasse alla situazione odierna, ovvero all'ennesimo rinvio - ripeto - della chiusura degli OPG. È necessario farlo, è indispensabile, per evitare di ricadere negli errori commessi.

Occorre dire che nel corso di quest'anno le istituzioni da me citate hanno mantenuto una certa continuità, tranne qualche eccezione regionale come la Basilicata e il Trentino-Alto Adige, Südtirol: gli assessori regionali sono gli stessi, il Ministro della salute è lo stesso - il ministro Lorenzin, che, pur cambiando Governo, è rimasto allo stesso Ministero - e anche il Parlamento è lo stesso, così come i membri delle Commissioni. Dov'è che si è sbagliato? Chi ha sbagliato? Probabilmente tutti.

Dal testo del decreto in esame si può dedurre che le maggiori responsabilità ricadono sulle Regioni, che ora avranno tempi più stretti per adempiere ai loro obblighi, pena il commissariamento. Ma siamo sicuri che il Governo non avrebbe potuto fare di più? Aver previsto nel decreto-legge dell'anno scorso una mera ricognizione della situazione, con l'obbligo di presentare una relazione al Parlamento entro il 30 novembre ultimo scorso (data peraltro non rispettata) è stato poco, troppo poco. Ricordiamo che questi ritardi vengono pagati con grandi sofferenze dai tanti pazienti ancora ricoverati, oltre che da tutti i contribuenti per i maggiori oneri che ne conseguiranno. In questo caso il tempo non è solo denaro, ma anche sofferenza e dolore.

Vediamo ora quali sono le novità del provvedimento: tra sei mesi scatterebbe l'eventuale commissariamento per le Regioni inadempienti; inoltre, è stabilito il dovere per il giudice, anche di sorveglianza, di verificare se invece del ricovero

in un OPG può essere adottata nei confronti dell'infermo di mente una diversa misura di sicurezza.

Mi auguro poi che questo termine di sei mesi per adempiere agli obblighi di legge da parte delle Regioni (che però, ricordiamo, hanno avuto anni per rispettarli, visto che i primi interventi legislativi risalgono al 2008) venga ridotto a tre mesi, come prevedono alcuni emendamenti oggi al nostro esame.

Detto questo, mi domando perché il Governo abbia bisogno di questo ulteriore strumento di commissariamento se ne è già in possesso, in quanto è applicabile l'articolo 120 della Costituzione, che gli garantisce un potere sostitutivo in caso di inadempienza delle Regioni e di qualsiasi altro ente locale. Ripeto, questo lo afferma la Costituzione all'articolo 120. Inoltre, il Governo ha anche uno strumento legislativo, cioè l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che specificatamente prevede i casi in cui è possibile intervenire in sostituzione dell'ente inadempiente.

Nella relazione presentata al Parlamento a dicembre scorso (quindi non entro il 30 novembre, cioè in ritardo) si legge che la Regione Lombardia (prendo questo caso perché è la Regione in cui sono stato eletto e dove abito) prevede tra i 20 e i 32 mesi per l'approntamento di tre nuove strutture a Brescia, Milano e Como, per 120 posti letto, e l'adeguamento dell'attuale OPG di Castiglione delle Stiviere.

Questa deliberazione della Giunta è del 14 maggio 2013 e prevede una spesa di oltre 33 milioni di euro; per completezza di informazione, la successiva deliberazione di ottobre estendeva anche a un eventuale appoggio per le necessità della Valle d'Aosta gli obiettivi della Regione Lombardia. Pertanto, è chiaramente già evidente che la Regione Lombardia è in colpevole ritardo se calcoliamo anche solo 20 mesi a partire da maggio 2013; pertanto, tra sei mesi (o, come mi auguro io, tra tre mesi) la verifica governativa sarà quindi negativa. Invito quindi il Governo a commissariare da subito la Regione Lombardia (lo dico come esempio), se siamo già certi che non riuscirà a rispettare i tempi previsti. Rischiamo cioè di ritrovarci l'anno prossimo di questi tempi a discutere l'ennesimo decreto di proroga della chiusura degli OPG. Valutiamo bene di chi sono le responsabilità e cerchiamo di evitare di ripetere gli errori del passato. *(Applausi delle senatrici Bottici e Gatti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aiello. Ne ha facoltà.

**AIELLO** (NCD). Signora Presidente, noi interveniamo in discussione non senza sottolineare un certo rammarico per la nuova proroga della permanenza sul nostro territorio di questi cosiddetti luoghi dell'orrore, così come ha avuto modo di definirli il presidente della Repubblica Napolitano. Speriamo che questa sia davvero l'ultima proroga, anche se nello stesso tempo dobbiamo prendere atto dello sforzo compiuto dal Governo che, viste le reiterate inadempienze delle Regioni, secondo il nostro modesto parere prevede due importanti novità nel decreto in esame: il commissariamento delle Regioni (anche se, come è stato detto, il Governo avrebbe avuto già la possibilità di attuarlo per le Regioni inadempienti) e il dovere del giudice di verificare se, in luogo del ricovero negli ospedali psichiatrici giudiziari, può essere adottata una diversa misura di sicurezza.

Pertanto, signora Presidente, alla luce di quanto non fatto in questo ultimo anno, la proroga è risultata quasi una scelta inevitabile, obbligata e nello

stesso tempo opportuna. Noi, però, vorremmo anche significare un certo ragionevole dubbio sulla costruzione di queste nuove strutture denominate REMS (Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza) per due ordini di motivi. Secondo noi esse risulteranno molto costose, occorreranno degli anni per realizzarle e risulteranno addirittura poco efficaci, con il rischio di ripetere l'esperienza degli ospedali psichiatrici giudiziari e di non risolvere i problemi. Anzi, come sostiene qualcuno, il vero rischio è che non ci sarà spazio alcuno per il diritto, ma esse continueranno a essere considerate delle fosse dei serpenti e non luoghi di uguaglianza e di inclusione sociale, o a rappresentare decisamente dei cosiddetti *lager* moderni, lontani quanto basta dagli occhi affinché non disturbino il quieto vivere e non rechino imbarazzo al pubblico pudore.

Noi abbiamo un altro e diverso pensare. Siamo convinti che il vero problema sia rappresentato dalla necessità, non più procrastinabile, di superare completamente i meccanismi giuridici che hanno determinato esclusione e isolamento, nonché quelli scientifici - mi sia consentito - come il diritto alle cure, che a volte è diventato un metodo artato e che, per certi aspetti, ha permesso al sistema di tenere in piedi gli ospedali psichiatrici giudiziari.

La Commissione igiene e sanità, presieduta dalla senatrice De Biasi, secondo me ha lavorato molto bene ed ha approvato una importantissima risoluzione di impegno al Governo, che traccia dei percorsi necessari ed importanti come, per esempio, il blocco delle proroghe all'aprile 2015 o l'obbligo alle Regioni di disporre, entro il 15 maggio 2015, la trasmissione dei programmi individuali di dimissione degli internati al 31 marzo 2014 con puntuale documentazione per superare il ricovero negli ospedali psichiatrici. Questa disposizione sarà anche oggetto di verifica al tavolo dei LEA, e si provvederà a sanzioni o a premialità alle Regioni, a seconda se ottempereranno o meno.

Altro percorso individuato è lo sblocco di risorse per reclutare personale per il sistema sanitario nazionale, il divieto di misure di sicurezza nelle future REMS o il commissariamento delle Regioni che, alla data dell'aprile 2015, ancora ricovereranno persone negli OPG. E ancora, cosa molto importante, l'istituzione della cabina di regia con funzioni di monitoraggio e di coordinamento: augurandoci però che questa non diventi un organismo pletorico, che decide di non decidere. Noi auspichiamo, invece, che essa possa accompagnare le Regioni e le ASL nel percorso di superamento degli OPG, e che possa altresì promuovere protocolli di collaborazione tra le aziende sanitarie, i dipartimenti di salute mentale e la magistratura, in modo che possa essere garantita la consulenza peritale e, quindi, si possa arrivare alle misure alternative e anche alle dimissioni.

Tutto ciò, naturalmente, comporterà investimenti di risorse per potenziare i servizi di salute mentale, dotandoli di personale, soprattutto infermieristico, ben formato, in modo tale che possa esserci una gestione di qualità del malato psichiatrico.

Anche per questo, signora Presidente, noi non vediamo di buon occhio i potenziali tagli alla sanità e anche questa delega alle Regioni sui potenziali tagli, perché riteniamo che, alla fine, nei tagli si possa ripercorrere una strada le cui logiche hanno contraddistinto altri Governi. Tali tagli, quindi, inevitabilmente andrebbero a danneggiare soprattutto le fasce meno abbienti e

non consentirebbero di dare risposte a coloro che vengono ospitati negli OPG e che non avranno mai un futuro.

Abbiamo quindi bisogno di regole ed impegni certi che favoriscano una volta per tutte l'esecuzione di misure alternative a forme esclusive e socialmente inutili. Quindi, ci sarebbe molto da fare già da subito. Ad esempio, si potrebbero realizzare sezioni *ad hoc*, almeno negli istituti di pena di ogni Regione, in modo da poter recuperare i soggetti che sono ospitati negli ospedali psichiatrici che, parallelamente, potrebbero essere da subito chiusi.

PRESIDENTE. Senatore Aiello, la invito a concludere.

AIELLO (NCD). Concludo, signora Presidente, riservandomi di continuare il mio ragionamento in sede di dichiarazione di voto. *(Applausi del senatore Mancuso)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mattesini. Ne ha facoltà.

MATTESINI (PD). Signora Presidente, con questo provvedimento oggi decidiamo anche la proroga di un anno, cioè al 31 marzo 2015, del termine per la definitiva chiusura degli OPG e la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie.

Ma perché occorre una ulteriore proroga? La risposta più semplice sarebbe che le Regioni ne hanno fatto richiesta in quanto non hanno provveduto alla realizzazione di quanto previsto dal decreto, cioè le REMS e l'organizzazione dell'affidamento ai Dipartimenti di salute mentale dei territori di appartenenza di coloro che siano ritenuti nelle condizioni di uscire dagli OPG (e dalle REMS stesse, quando ci saranno).

Saremmo però ingenerosi e sfuggiremmo al nostro ruolo di legislatori e di politici se non ammettessimo che, accanto a quei colpevoli ritardi delle Regioni, c'è un di più, mi riferisco al fatto che oggi l'attenzione ai problemi della salute mentale è assolutamente insufficiente: da parte della politica, da parte delle istituzioni in generale, così come da una parte del mondo e dei saperi professionali.

Dobbiamo dirci che c'è un tema generale, che consiste nel fatto che l'attenzione a tutte le forme di disagio è vissuta in modo generale con difficoltà, talvolta con insofferenza, sicuramente con insufficienza da parte di chi invece questo tema deve affrontarlo. Sicuramente, in tempi di crisi il disagio sociale aumenta ed è senz'altro più difficile individuare e sostenere gli interventi necessari. Ma ciò non giustifica il dispiegamento che talvolta su questi temi viene registrato. Abbiamo il dovere di partire proprio dal disagio per recuperare la capacità di costruire una società solidale, coesa ed inclusiva.

Serve - e questo è il punto fondamentale - un nuovo patto tra politica, istituzioni e saperi professionali, perché il tema della salute mentale torni ad avere nella programmazione e nella gestione quella priorità assegnata dall'articolo 32 della Costituzione, che così stabilisce: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

Parlare della cultura e dei servizi legati alla salute mentale non è altra cosa rispetto al tema del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ma è la condizione essenziale perché tale chiusura (che deve diventare davvero cogente, senza altre proroghe) sia effettiva e perché non si sostituiscano agli

attuali ospedali psichiatrici giudiziari strutture magari ambientalmente migliori, ma pensate e gestite con la logica della segregazione.

Per questo motivo, è importante che, accanto all'approvazione di questo provvedimento (che non prevede solo una proroga, ma introduce elementi particolarmente innovativi), il Ministero assegni subito alle Regioni le risorse in parte corrente (quei 55 milioni di euro all'anno, che sono ancora nelle casse del Ministero), previste ed assegnate per l'assunzione di personale da destinare al potenziamento dei DSM, che dovranno essere in grado di definire programmi di trattamento terapeutico individualizzato e di accogliere anche coloro che saranno dimessi dagli OPG e successivamente dalle residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria. Infatti, tali trattamenti non solo sono programmi sanitari, ma impegnano anche la definizione di attività di integrazione territoriale, di rete socio-sanitaria, di ricostruzione dei rapporti familiari. Le persone che non saranno più assegnate alle REMS, ma ai servizi territoriali necessiteranno non solo di una cura sanitaria, ma avranno bisogno, ad esempio, anche di avere luoghi di residenza: non tutti avranno una famiglia o comunque una famiglia a cui tornare, e non tutte le famiglie potranno riaccogliere; anche laddove la famiglia esiste, essa dovrà essere sostenuta dai servizi pubblici.

Per questo è importante l'emendamento (che è stato approvato in sede referente all'unanimità e che io spero possa essere approvato anche dall'Assemblea) che prevede la possibilità per le Regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi già presentati riguardanti le strutture, al fine di qualificare i DSM e di contenere il numero dei posti letti, prevedendo così la possibilità di porre attenzione anche a quei luoghi alternativi alle REMS, a quelle realtà che stanno e dovranno essere tra le REMS stesse e la domiciliarità familiare. Quindi, è altrettanto importante - lo sottolineo - l'obbligo per le Regioni di comunicare al Ministero della sanità, entro il 1° ottobre 2014, lo stato di realizzazione delle strutture.

In tutto questo, il tema del potenziamento dei DSM è essenziale. Cito soltanto un dato: la Società italiana di psichiatria rileva che oggi in Italia vi sono 17 milioni di italiani con problemi di disagio mentale e che 1.200.000, cioè il 2 per cento della popolazione, ha una cartella attiva presso i DSM. Questa stessa Società italiana di psichiatria, in un'indagine presentata nel novembre del 2013, ha sottolineato che, negli ultimi anni, il personale attivo dei DSM ha subito una fortissima riduzione, stimata intorno al 50 per cento, dei propri dipendenti; invece oggi i DSM sono strutture sempre più complesse ed articolate, che negli ultimi anni, a fronte della riduzione del personale, hanno visto aumentare le competenze e gli utenti in carico. Purtroppo, oggi molti operatori dei DSM sono precari, con la conseguente difficoltà di non avere continuità professionale sia nel lavoro di *équipe* sia nella continuità trattamentale. La chiusura degli OPG - che le Regioni ed il Governo hanno l'obbligo di attuare - rende ancora più urgente ed impellente il rafforzamento dei servizi territoriali.

Per questo insisto - e mi rivolgo al rappresentante del Governo - affinché il Ministero assegni subito alle Regioni quei 55 milioni di euro assegnati in parte corrente per le assunzioni e nel contempo, all'interno del patto per la salute

che si sta predisponendo, venga posto dal Governo alle Regioni il tema della salute mentale al centro del patto stesso.

Allo stesso modo, credo che le Regioni debbano subito attivare le assunzioni, coperte - appunto - da quei 55 milioni di euro, ed affrontare il tema della formazione finalizzata alla progettazione e all'organizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale.

In tal senso, sottolineo ancora una volta l'importanza di quell'emendamento che stabilisce in modo inequivocabile che non deve costituire elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (e quindi l'invio agli OPG oggi e alle REMS domani) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali.

Il Parlamento, il Governo, le Regioni e tutti noi abbiamo il dovere di approvare questo provvedimento e soprattutto di applicarlo, con l'impegno a non chiedere nuove proroghe.

Ringrazio la Commissione sanità per il lavoro importante svolto in questi mesi. Penso alle varie audizioni con i rappresentanti delle Regioni, nonché alla risoluzione approvata o al convegno proprio sulla questione degli OPG, che ci permette oggi di rispondere alla richiesta di proroga delle Regioni, con l'individuazione però di precise e puntuali condizioni ed azioni. Esse sono tese a favorire le dimissioni e le misure alternative alla detenzione, ponendo fine a quelle proroghe delle misure detentive, dovute in gran parte non alla pericolosità sociale delle persone, ma all'incuria e all'impossibilità di quelle istituzioni che avrebbero dovuto farsi carico di costruire un incredibile progetto riabilitativo individuale.

Chiudere definitivamente gli OPG oggi è un dovere di civiltà e solidarietà; un dovere che nasce dal fatto che nessun paziente deve essere mai esposto al rischio di subire danni alla propria salute perché ristretto in un luogo che non ha le caratteristiche adeguate per esercitare davvero una funzione di cura. Allo stesso modo, nessun operatore deve essere costretto a lavorare in un ambiente dove non sussistono adeguate condizioni per esercitare il proprio mandato di cura e di assistenza agli utenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

**MUSSINI** *(Misto)*. Signora Presidente, oggi siamo di fronte ad una situazione che era prevedibile, com'è stato detto in molti interventi che mi hanno preceduto. È chiaro che in un Paese come il nostro il fatto che ci siano reiterazione e differimento non è certo qualcosa di sorprendente, ragion per cui non è il caso che adesso mi concentri sulla riprovazione di questa pessima consuetudine. È ben più importante infatti, di fronte ad un tema così rilevante e delicato, cercare di ragionare, come hanno fatto anche altri colleghi, su quali sono le ragioni e le questioni che rendono così profondamente difficile arrivare a risolvere e a sciogliere questo che si configura come un nodo di dolore e di difficoltà, e che riguarda veramente gli ultimi, i più dimenticati tra i dimenticati.

A me sembra che in questo processo ci siano ostacoli di due ordini diversi: sia al livello culturale sia al livello operativo. Sul piano culturale, la società di oggi, come per la verità anche quella di ieri - e speriamo non quella di domani - ha un approccio difficile alla malattia mentale, che già di per sé è fonte di isolamento del malato; figuriamoci poi quanto diventa problematico quando

questa malattia induce a comportamenti di rottura con quelle regole di convivenza sociale portando quindi alla marginalizzazione del malato. Si innesca così questa spirale dolorosa, che ha trovato il suo epilogo in quelli che un tempo erano chiamati manicomi criminali, poi OPG, senza che il cambiamento del nome di fatto abbia permesso che diventassero strutture di vera e propria cura (speriamo che la creazione della REMS non sia un ulteriore cambio di nome): una spirale da cui è chiaro che è difficilissimo uscire, tanto più difficile che entrarvi. In questo contesto risulta chiaro, quindi, come diceva anche la collega Mattesini, che quello che viene richiesto deve essere un approccio globale e che questo è l'unico percorribile. Tale approccio deve essere collettivo, duraturo e non può riguardare soltanto aspetti sanitari e giudiziari, ma deve riguardare la società intera.

Credo che in questo provvedimento e nella discussione che c'è stata prima che lo stesso venisse portato in Aula, in tutto il lavoro che effettivamente è stato fatto nel corso di un intero anno, e come emerge anche oggi in discussione generale, il rischio sia che la vicenda si trasformi in una sorta di contesa tra gli aspetti sanitari e quelli giudiziari. Credo sia necessario uscire da una dialettica tra medici e magistrati, perché questo poi porta a quelle difficoltà operative di cui dicevo prima. Vorrei fare qualche esempio, perché queste difficoltà si vedono in filigrana anche in questo provvedimento.

Prendiamo la definizione di pericolosità sociale: si chiede con un emendamento che l'accertamento della pericolosità sociale sia effettuato senza tenere conto delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, ma noi sappiamo anche bene che queste condizioni sono tutt'altro che irrilevanti ai fini del mantenimento o, peggio ancora, della riconquista della stessa sanità mentale. Allo stesso modo, quando si pone il problema della custodia cautelare, la domanda è: nelle strutture del servizio psichiatrico ospedaliero o nelle erigende REMS, che in realtà dovrebbero avere tutt'altra funzione?

Ancora: lo spirito della legge era di riavvicinare i malati al loro contesto, superando i sei OPG dislocati sul territorio nazionale e attribuendo ad ogni Regione la responsabilità della cura e *scilicet* del reinserimento dei malati recuperati. Ma la relazione al Parlamento dello scorso dicembre evidenzia - come ha già sottolineato il collega Orellana - una grande disparità nel modo in cui le Regioni hanno affrontato questo tema.

Al termine dell'esame di questo provvedimento, quale che sia il suo esito - verrà probabilmente approvato - credo si debba avere tutti insieme l'obiettivo di dare quelle certezze che il provvedimento evidentemente non ha dato e di prendere impegni seri nel monitoraggio stringente; nella chiarezza della natura e della funzione delle REMS, affinché non diventino dei mini OPG; nell'accertamento delle capacità e della volontà dell'adeguamento sia del codice penale che delle carceri ordinarie attraverso una riflessione sulla sanità penitenziaria.

Bisogna consolidare la cura con ogni strumento più che la detenzione. Bisogna soprattutto affrontare il problema dal punto di vista non della malattia, ma della salute mentale, con ogni forma di analisi del tema di aiuto, di sostegno e di investimento nella prevenzione, nella cura e nella tutela. (*Applausi dai Gruppi Misto e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signora Presidente, alla fine del 2011, sull'onda dell'indignazione, inevitabilmente provocata dalla diffusione di filmati sui trattamenti disumani a cui venivano sottoposti gli internati in taluni OPG e in case di cura e custodia italiane, vennero adottati provvedimenti legislativi convertiti in legge nel febbraio 2012 (la famosa legge n. 9 del 2012). Si stabiliva che, entro un anno, gli OPG si sarebbero dovuti chiudere.

Il programma per la chiusura, in verità estremamente vago e impreciso - ha sempre dimenticato la casa di cura e custodia femminile del carcere di Sollicciano, forse perché femminile, ma non so - prevedeva l'apertura in ciascuna Regione di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, le cosiddette REMS, a sola gestione sanitaria e con l'eventuale controllo esterno delle Forze di polizia. Esso prevedeva, inoltre, che fossero approntati programmi terapeutici e trattamentali, anche residenziali se del caso, atti a ridurre l'internamento giudiziario dei pazienti psichiatrici autori di reato attraverso la loro presa in cura da parte del dipartimento di salute mentale territoriale.

Entro il 31 marzo 2013 gli OPG si sarebbero dovuti chiudere, ma in un anno siamo già arrivati alla seconda proroga. Questo è accaduto perché, con ogni evidenza, il programma per il superamento degli OPG è stato formulato da chi non aveva sufficiente competenza tecnica della materia. Poiché tale incompetenza permane, si può facilmente prevedere che nel 2015 si arriverà ad una ulteriore proroga per la chiusura degli OPG. Come si può pensare, infatti, di affrontare in termini approssimativi e confusi una materia tanto delicata ed esplosiva come quella della sofferenza mentale nei luoghi di detenzione? Come si può pensare di chiudere gli OPG lasciando invariate le norme dei codici penale e di procedura penale che regolano la responsabilità penale, l'imputabilità, le perizie e l'applicazione delle misure di sicurezza detentive e non detentive?

Inoltre, occorre dire chiaramente che il problema degli OPG e del disagio psichico grave nei luoghi di detenzione non può certo essere affrontato e risolto parlando solo di OPG. I pazienti internati in OPG in Italia erano 1.170 al 31 marzo 2014, di cui poco più di 800 prosciolti per vizio totale o parziale di mente (internati ex articoli 222 e 219 del codice penale).

Nell'allegato A) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, contenente le linee di indirizzo per il passaggio dell'assistenza sanitaria al Ministero della salute, troviamo scritto che un decimo dei detenuti soffre di serie patologie mentali, quali psicosi e depressione grave. Si tratta, come segnalano tutte le ricerche serie fatte in Italia e nel mondo, di stime per difetto. Tuttavia, anche considerando solo il 10 per cento dei detenuti affetti da psicosi e depressione maggiore, avremmo attualmente nelle carceri ordinarie altri 6.000 gravi pazienti che ricevono un trattamento ancora più disumano di quello che ricevono gli internati in OPG.

Il problema del superamento degli OPG deve quindi essere affrontato contestualmente a quello dell'assistenza di salute mentale negli istituti ordinari di pena. Per fare questo, affinché alla fine di marzo 2015 non si debba ricorrere alla solita inutile proroga, occorre procedere, sin da ora, in maniera diversa.

Primo: nomina in tempi brevissimi di un comitato multidisciplinare di veri esperti del settore (al massimo otto persone) per la modifica delle parti del codice di procedura penale e non dello specifico gruppo di lavoro previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che ha già dato prova non efficace di sé.

Secondo: approvazione in tempi brevi di dette modifiche.

Terzo: attuazione, entro tre anni, di tutte le misure trattamentali indicate dalle modifiche, quali la costituzione e la costruzione delle REMS; il coinvolgimento forte dei dipartimenti di salute mentale territoriali; il rafforzamento importante dell'assistenza di salute mentale all'interno degli istituti ordinari di pena; l'adozione di quello che, nel progetto di legge delle Regioni, era definito affidamento in prova ai servizi di salute mentale; l'istituzione di sezioni o reparti a custodia attenuata destinati agli imputati condannati con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva. Senza questi provvedimenti, il superamento dell'internamento giudiziario resterà un miraggio e il numero degli internati continuerà a crescere, come già succede negli OPG di Napoli e di Secondigliano, ed i pazienti psichiatrici autori di reato continueranno a ricevere il trattamento disumano che attualmente ricevono negli OPG e nelle carceri da parte dei servizi sanitari regionali. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

**RIZZOTTI** (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ancora oggi, a distanza di tre anni, non si è riusciti, se non per effetto di proroghe, a risolvere il drammatico problema della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Da parte dei Governi non vi è stato alcun monitoraggio come quello che assicura questo Governo sulla situazione di queste 1.000 persone e speriamo che, ancora una volta, le Regioni non dimentichino le persone segregate negli OPG.

Questa ennesima proroga è stata definita da molti «vergogna di Stato». I riflettori sugli OPG si accesero dopo l'indagine conoscitiva avviata nel 2008 dalla Commissione di inchiesta sul servizio sanitario nazionale, per indagare nell'ambito della psichiatria e delle dipendenze patologiche.

Non vi è stata differenza fra maggioranze politiche e il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, successivamente convertito nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, fu votato all'unanimità. La legge prevedeva che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a case di cura e custodia fossero eseguite esclusivamente all'interno delle strutture i cui requisiti sono stabiliti con decreto emanato dal Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Durante la scorsa legislatura, in merito all'emendamento presentato al disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla giustizia, nacquero alcune preoccupazioni sulla sicurezza. Il Parlamento, con grande forza, questa volta deve affermare la ferma intenzione di sanare uno stigma.

Gli ammalati psichiatrici sono ammalati come lo sono gli altri, e tornano, nel momento in cui sono così inquadrati, ad essere curati con le medesime

attenzioni degli altri; e ricordo che questo non è un gran dramma in termini economici.

Occorre modificare l'attuale sistema che consente di applicare *sine die* la misura di sicurezza, prevedendo la periodica rivalutazione del trattamento sanitario e procedendo alla creazione di strutture pubbliche di ricovero intermedio.

La Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale ha svolto un'indagine sugli ospedali psichiatrici giudiziari e ha verificato con sgomento il degrado igienico-sanitario di molte strutture, la totale mancanza di cure adeguate e l'inaccettabilità di alcune misure di contenzione, tanto da arrivare a disporre provvedimenti di sequestro presso due ospedali.

Dall'indagine è emersa la prassi, che viola i diritti di libertà sanciti dalla Costituzione, di prorogare il ricovero negli OPG anche di coloro che hanno perduto la propria pericolosità sociale, in assenza di un progetto terapeutico e di una presa in carico del paziente da parte della ASL.

È dunque necessario prevedere con tempestività alcuni interventi finalizzati all'adeguamento dei locali e delle attrezzature degli OPG, all'introduzione di una nuova organizzazione dell'assistenza sanitaria, ad un più stretto raccordo tra magistratura e servizi psichiatrici territoriali, alla creazione di strutture pubbliche di ricovero intermedio, al riesame dei singoli casi e all'elaborazione di un progetto riabilitativo individuale.

L'insanabile contraddizione di una misura che si regge sul binomio carcere-manicomio gestita in luoghi che producono sofferenza, degrado, violazione della dignità e dei diritti fondamentali delle persone non può più essere tollerata in un Paese civile. Ancora oggi assistiamo alla odiosa sopravvivenza di questi luoghi che non curano, ma si limitano a contenere persone di cui nessuno vuole farsi carico, neanche quando è accertato il venir meno della pericolosità sociale che ne ha determinato l'internamento. La responsabilità della soluzione dello specifico problema penitenziario deve essere necessariamente condivisa con altri soggetti istituzionali, giungendo alla completa sanitarizzazione, sul modello di Castiglione delle Stiviere, superando la presenza della Polizia penitenziaria, impegnata spesso in compiti non propri, e affidandone la completa gestione al Servizio sanitario nazionale.

È necessario che sia garantito un eventuale recupero e comunque il diritto alla cura in strutture che al tempo stesso proteggano la sicurezza dei cittadini. E su questo Forza Italia vigilerà. È infatti previsto il dovere del giudice di verificare se in luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario possa essere adottata nei confronti dell'infermo di mente una diversa misura di sicurezza prevista dalla legge, idonea ad assicurargli cure adeguate e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Analogamente, è previsto che allo stesso modo provveda il magistrato di sorveglianza. E qui si pone nuovamente il problema della responsabilità civile dei magistrati, che dovrebbero valutare attentamente lo stato del paziente, onde evitare casi di messa in libertà di soggetti socialmente pericolosi, proprio per l'incuria di alcuni giudici di sorveglianza, come spesso è già capitato.

Mi auguro che dopo tutto l'impegno e il lavoro profuso in questi anni non accada di nuovo che gli accordi presi non si mantengano. Su questo argomento il Governo non si è mosso con la solita velocità. Forse perché si

tratta solo di 1000 persone che non votano. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Silvestro. Ne ha facoltà.

**SILVESTRO (PD)**. Signora Presidente, poiché molti colleghi senatori intervenuti hanno già evidenziato diversi aspetti del disegno di legge in discussione, cercherò di essere rapida e non ripetitiva.

Con il provvedimento oggi in esame si intende apporre un ulteriore, davvero ineludibile, inevitabile e definitivo tassello all'annosa questione del superamento e quindi della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Come già definito dai relatori, il processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ha avuto un impulso importante nel 2008 con le «Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia», inserite nell'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile di quell'anno.

Quegli indirizzi normativi sono stati integrati con successivi accordi e disposizioni e ridefiniti ulteriormente con il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57. Tutti gli atti di indirizzo e le indicazioni normative susseguitesi nel tempo per quanto riguarda la parte sanitaria prevedono l'adozione di misure programmatiche con il coinvolgimento proattivo dei dipartimenti di salute mentale e questo affinché si renda concreta la presa in carico sanitario-assistenziale di tutti i soggetti - detenuti e internati - con disturbi mentali.

La responsabilizzazione sanitaria delle Regioni assume specifico rilievo nei confronti dei soggetti - autori di fatti costituenti reato - prosciolti in quanto affetti da disturbi mentali; soggetti ai quali viene applicata la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o dell'assegnazione a casa di cura e custodia o di altri interventi alternativi alla misura di sicurezza detentiva, quale l'affidamento ai servizi sanitari territoriali.

Con la legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, viene ancora ribadito quanto già delineato nei precedenti atti di indirizzo e viene ulteriormente definito l'assetto organizzativo e funzionale dei servizi da realizzare. Sempre con la legge n. 9 viene anche definita l'assegnazione alle Regioni e Province autonome di appositi finanziamenti, sia in conto capitale che di parte corrente, per realizzare quanto individuato.

Ciascuna Regione, fra le altre azioni, doveva istituire, in uno degli istituti penitenziari del proprio territorio, una specifica sezione dedicata alla tutela intramuraria della salute mentale delle persone ristrette negli istituti del territorio di competenza; doveva realizzare strutture residenziali regionali per i soggetti a cui è applicata la misura di sicurezza di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o di assegnazione in casa di cura e custodia ovvero in strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (le cosiddette REMS). Ma soprattutto le Regioni dovevano predisporre programmi terapeutici, assistenziali e riabilitativi individuali e personalizzati, sia per ridurre il più possibile la permanenza dei soggetti coinvolti in regime di internamento, sia per attuare interventi mirati all'inserimento di tali soggetti nel territorio di riferimento e, quindi, nel contesto sociale.

Risulta pertanto ovvia la particolare rilevanza data al coinvolgimento degli operatori sanitari e sanitario-assistenziali; rilevanza e attenzione - costantemente reiterata in tutti i disposti regolamentari legislativi - per la realizzazione di quanto disposto, nell'evidente consapevolezza che senza tale coinvolgimento è difficile superare la logica della reclusione, della marginalizzazione, del nascondimento sociale del fenomeno e la cultura dello stigma.

A conferma di quanto affermato, richiamo la legge 23 maggio 2013, n. 57. Per la realizzazione di quanto previsto, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

Quegli operatori sono fondamentali per garantire il funzionamento delle sezioni psichiatriche interne agli istituti penitenziari; per garantire il funzionamento delle strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentiva (le REMS); per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei servizi del dipartimento di salute mentale dei soggetti a cui è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o dell'assegnazione in casa di cura e custodia. Attraverso quegli operatori, infatti, possono essere predisposti programmi terapeutici, assistenziali e riabilitativi in grado di svilupparsi in maniera continuativa e coordinata, con la presa in carico sanitaria di ogni singolo soggetto, dal momento in cui è destinatario di una misura di sicurezza detentiva. Il mandato per gli operatori - infermieri, educatori professionali, medici, assistenti sociali - è quello di attivare ogni iniziativa mirata alla dimissione del paziente sottoposto a misura contentiva o di sicurezza detentiva, inserendolo in specifici programmi terapeutici, assistenziali e riabilitativi territoriali. Non deve essere dimenticato che quel soggetto è un paziente del dipartimento di salute mentale e che, in quanto tale, deve essere curato, assistito e inserito in un processo assistenziale come ogni altro paziente, pur se in collaborazione con l'amministrazione della giustizia, qualora competente.

È pertanto particolarmente significativo quanto ribadito nel disegno di legge di conversione del decreto-legge che oggi stiamo esaminando ed è basilare che venga data cogente attuazione sia al reclutamento del personale sanitario già previsto e definito, sia all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale.

Un numero adeguato di medici, infermieri, educatori e altri operatori sociosanitari operanti in logica multiprofessionale, non solo contribuirà in maniera assolutamente rilevante alle dimissioni dagli OPG, adesso, e dalle REMS, dopo, ma eviterà quei re-ricoveri e quelle re-istituzionalizzazioni che con questo disegno di legge si vogliono superare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casson.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, intervengo molto rapidamente.

Insieme al collega correlatore Dalla Zuanna ho ascoltato gli interventi che ci sono stati e, come da noi stessi dichiarato e come ampiamente previsto, i temi fondamentali sui quali si è incentrata la discussione sono quelli relativi allo scontro, per così dire, tra due interessi costituzionalmente protetti: da una parte, la tutela della persona - anche detenuta, anche internata, anche sorvegliata - per i necessari aspetti di dignità e di rispetto della stessa e, dall'altra, le esigenze di sicurezza e, quindi, la tutela della collettività rispetto a fatti criminali anche gravi o molto gravi.

In quest'ottica, quindi, alcuni degli emendamenti predisposti dalle Commissioni riunite 2ª e 12ª si sono fatti carico di queste segnalazioni, anche nel tentativo di intervenire, in maniera per quanto più possibile organica e sistematica, su questa materia complicata e delicata, che viaggia tra il codice di procedura penale, per la parte concernente le misure relative alla detenzione per le persone sane di mente, e gli aspetti che riguardano, invece, la particolarità della pericolosità sociale. Questi aspetti vanno quindi coniugati, così come vanno coniugati i profili relativi al giudice ordinario con quelli relativi al tribunale di sorveglianza.

A mano a mano che si procederà con l'illustrazione e con l'esame degli emendamenti daremo conto singolarmente anche delle lievi modifiche apportate ad alcuni di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Dalla Zuanna.

DALLA ZUANNA, *relatore*. Signora Presidente, rinuncio al mio intervento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signora Presidente, onorevoli senatori, farò solo qualche rapida riflessione.

Il decreto-legge in esame nasce, com'è stato indicato, da una «necessità cronologica, una scadenza, e quindi, trattandosi di una proroga, non siamo all'apice delle buone pratiche nella vita normativa e amministrativa del nostro Paese.

Tale proroga, come hanno ricordato in tanti, è stata determinata anche dall'implementazione di un disegno di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Voglio ricordare a quest'Aula che quella norma nacque - mi consentirete la metafora - a bordo di un veicolo normativo quale il cosiddetto decreto svuota carceri, in un contesto che forse non è stato quello di un'ampia discussione, come invece questo tipo di strutture e questa sedimentata storia amministrativa - che ovviamente oggi appare, in maniera molto condivisibile, fuori dal tempo - avrebbero richiesto.

Sicuramente ci sono stati dei ritardi, e mi pare che la stessa relazione, che fu inviata al Parlamento con qualche giorno di ritardo, com'è stato indicato, rispetto al 30 novembre del 2013, avesse segnalato in maniera molto puntuale e precisa quali erano stati i ritardi, quali erano i progetti, quali erano le Regioni che avevano spinto un po' di più rispetto a questo tipo di programmi e quali altre invece si trovavano in una situazione sicuramente più complicata da questo punto di vista.

Sebbene questo decreto-legge abbia seguito dei passaggi resi necessari da una cronologia che avete voi stessi segnalato nella discussione, devo dire che il Governo ha collaborato molto affinché questa proroga fosse inserita in un decreto-legge di facile conversione e ha lavorato molto affinché alcuni elementi di un dibattito culturale molto importante e roboante nel nostro Paese fossero contenuti già in questa operazione di conversione di questo disegno di legge. È stato rafforzato molto il sistema di monitoraggio, sono stati introdotti, come noterete anche dagli emendamenti da noi condivisi e sui quali abbiamo, spero virtuosamente e positivamente, collaborato con le Commissioni, strumenti di sanzione più penetranti nel rapporto istituzionale che deve essere sempre corretto, evitando incursioni indebite in competenze che sono regionali, ma sicuramente richiamando tutti i livelli della Repubblica ad una responsabilità rispetto a questo tema.

È stato sicuramente avviato un percorso di superamento degli OPG con una più chiara definizione delle REMS, e mi pare che in uno degli emendamenti che sono stati accolti dal Governo ci sia un passaggio fondamentale in termini culturali, che è quello relativo alla definizione della pericolosità sociale di questi soggetti.

In questo senso, pur essendo un passaggio determinato da una scadenza non rispettata, mi sento di sottolineare positivamente il lavoro che ha svolto il Parlamento e anche l'attenzione che abbiamo riservato al tema, come sa bene la senatrice De Biasi, presidente della Commissione alla quale il Governo ha partecipato, che è stata molto importante per l'approvazione di una risoluzione che ha determinato i contorni anche istituzionali e culturali del lavoro che stiamo sviluppando oggi. Il Governo ha provato ad essere attento e a partecipare con molto cura a quel percorso di dibattito all'interno della Commissione.

Non solo credo che tutto questo lavoro che si è sviluppato nei giorni e nelle settimane scorsi produrrà la conversione di un decreto di proroga, ma ben più credo nello spirito di un dibattito che, prima di essere politico e istituzionale, è molto forte in termini culturali nel nostro Paese e che noi abbiamo provato ad ascoltare con l'attenzione che meritava. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

**CALIENDO (FI-PdL XVII).** Signora Presidente, attribuisco molta importanza all'emendamento 1.1, soppressivo della lettera *b*), e voglio ricordare a tutta l'Assemblea l'impegno che abbiamo assunto qualche anno fa nel dare un giudizio negativo degli ospedali psichiatrici giudiziari. Individuammo allora, come ricorderà il senatore Manconi, il quale sosteneva l'opportunità di un *iter* più breve per la soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari, un

percorso che doveva durare addirittura due anni, prevedendo un finanziamento a favore delle Regioni per interventi sul Servizio sanitario nazionale che ammontava a 55 milioni nel 2013 e a 38 milioni nel 2012.

Ebbene, scorrendo la relazione di accompagnamento del decreto-legge, non traggio alcun elemento di valutazione. Vi si dice soltanto che alcune Regioni non hanno completato il percorso di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ma in Commissione - non essendo stato presente nelle prime sedute dedicate al provvedimento in esame - ho sentito che, a quanto pare, quei soldi al Ministero della giustizia non sarebbero stati spesi, perché le Regioni non li hanno richiesti.

Se è così, comprendo allora la difficoltà per cui oggi viene introdotta quella lettera *b)*, che ragiona in termini completamente diversi dal punto di vista culturale: si dice cioè che il giudice, se deve applicare una misura di sicurezza, invia il detenuto - seminfermo o infermo di mente - in una struttura diversa dall'ospedale psichiatrico, salvo che - badate - non ci sia una struttura idonea ad assicurare le cure che gli può garantire l'ospedale psichiatrico giudiziario. Se è così, allora perché stiamo sopprimendo gli ospedali psichiatrici giudiziari? Non è possibile avere questa differenza di valutazione rimessa al giudice! Questi infatti dovrà eventualmente dire: «Mah, l'ospedale psichiatrico è l'unico in grado di assicurare quella cura». Vi rendete conto che è un qualche cosa che stride con la logica e con l'italiano?

Inoltre, se questo decreto-legge sposta il termine della proroga soltanto al 31 marzo 2015 (e ricordo a tutti che siamo alla fine di aprile 2014), vi rendete conto che quindi il Governo, come previsto - e qui sono d'accordo - avrà addirittura poteri sostitutivi se nel prossimo semestre le Regioni non saranno intervenute?

Non riesco dunque a comprendere non solo la necessità di questa lettera *b)*, ma addirittura quella di una serie di emendamenti approvati dalle Commissioni riunite che prevedono corsi di formazione e interventi delle Regioni. Vorrei capire se dobbiamo dare proprio la sensazione che il rinvio al 2015 sia una falsità e che si tratti di un provvedimento senza contenuto, nel quale ancora una volta si rinvia il termine con interventi intermedi, che garantiscano che questa struttura durerà ancora per anni e chissà quando avremo un Servizio sanitario nazionale in grado di sostituire gli ospedali psichiatrici giudiziari.

Per questa ragione, sottolineo l'opportunità di approvare l'emendamento 1.1, che risponde alla seguente filosofia: se dobbiamo votare la conversione del decreto-legge (e dobbiamo farlo per allungare la proroga, non essendo stati ultimati determinati lavori), accontentiamoci del testo sfrondata della lettera *b)*, e con il secondo comma, che dà la possibilità al Governo di intervenire e sostituirsi alle Regioni ove non provvedano. Inserire tutto il resto vuol dire non voler eliminare gli ospedali psichiatrici giudiziari. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**MUSSINI** (*Misto*). Signora Presidente, in relazione a tutto quanto è stato detto a proposito della difficoltà e del malessere nei confronti del differimento del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, come anticipato nella discussione generale dal collega Orellana, nei due emendamenti a nostra firma proponiamo di restringere i tempi per il monitoraggio, per fare in modo che le Regioni abbiano scadenze più tassative e più ravvicinate.

LO GIUDICE (PD). Signora Presidente, desidero illustrare brevemente i due emendamenti a firma del senatore Manconi e mia, ossia l'1.13 e l'1.15.

Entrambi vanno nella direzione di eliminare l'idea dell'internamento *sine die* dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi. L'emendamento 1.13 in particolare prevede che la misura di sicurezza detentiva definitiva non possa essere prorogata nei confronti degli internati che necessitino di una presa in carico territoriale e di una misura di sicurezza alternativa, e che non si possa provvedere in tal senso per la sola mancanza di presa in carico territoriale.

L'emendamento 1.15, dal canto suo, prevede di collegare la misura di sicurezza detentiva definitiva al tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso. L'idea è che le misure di sicurezza non possono avere durata superiore a quella della pena che sarebbe stata irrogata all'autore del reato nel caso in cui questo fosse stato ritenuto imputabile. Per questo scopo chiediamo di collegare l'applicazione della misura di sicurezza al tempo stabilito per la pena detentiva, fatta eccezione per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, misura che riteniamo rappresenti nel nostro ordinamento il retaggio di una concezione della pena non come strumento di riabilitazione e di rieducazione ma come strumento ultimativo di vendetta da parte dello Stato e che per questa ragione auspichiamo possa essere in via generale eliminata dal nostro ordinamento.

ROMANI Maurizio (Misto). Signora Presidente, l'emendamento 1.18 prevede che, con riferimento al comma 2, primo periodo, dell'articolo 1, dopo le parole «ospedali psichiatrici giudiziari» si aggiungano le parole «con particolare riferimento all'attuazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati». Lo scopo è quello di esplicitare l'obbligo per le Regioni e per le Province autonome di riferire in merito allo stato di avanzamento dell'attuazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati soprattutto al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti internati.

L'obiettivo che vogliamo ottenere con questo emendamento è chiarire che il completamento delle procedure volte al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari non deve essere finalizzato solo alla istituzione dei REMS ma anche alla realizzazione di un percorso riabilitativo per il soggetto.

L'emendamento 1.21 propone invece di inserire al comma 2 dell'articolo 1 una modifica al decreto-legge n. 211, in base alla quale dopo le parole «personale qualificato da dedicare», contenute nell'articolo 3-ter, comma 5, del decreto, sia soppressa la parola «anche». Vogliamo infatti che, con riferimento al contenimento della spesa per il personale qualificato da dedicare anche a percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento dei soggetti internati, sia precisato che la deroga disposta dalla norma sia condizionata al fatto che l'assunzione di personale qualificato sia finalizzato specificamente alla realizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi.

Ad ogni modo, se questo emendamento dovesse incorrere in un parere contrario da parte del Governo siamo anche disposti a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno.

DE BIASI (PD). Signora Presidente, chiedo un po' di attenzione da parte del presidente della Commissione bilancio, senatore Azzollini, con riguardo al

parere contrario espresso dalla stessa Commissione bilancio sull'emendamento 1.11 (testo 2).

Propongo infatti una modifica al testo dell'emendamento nel senso di aggiungere, dopo le parole «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato», le seguenti: «nell'ambito delle risorse già stanziare». È un emendamento al quale attribuisco una grandissima importanza. Ciò, in primo luogo, perché, essendo di fronte ad un'ennesima proroga, abbiamo bisogno che sia riempita di contenuti, e il contenuto della formazione è fondamentale: senza la formazione degli operatori sarà molto difficile riuscire a garantire i percorsi terapeutici richiesti. In secondo luogo, l'emendamento affronta anche il tema dell'immigrazione, al quale credo vada posta attenzione. Quando, infatti, si parla di immigrazione si fa riferimento anche alle difficoltà di comprensione linguistica; pertanto, c'è anche bisogno di formare mediatori culturali che siano in grado innanzitutto di discernere chi fa sul serio, chi davvero presenta patologie mentali, da chi non le ha e, in secondo luogo, di applicare percorsi terapeutici stando vicino alle culture di appartenenza dei soggetti internati.

Diversamente, sarebbe davvero molto difficile per questi soggetti qualunque percorso riabilitativo.

Aggiungo, in terzo luogo, che c'è un problema che riguarda la sicurezza dei cittadini tale per cui, se ci sono casi come quello di quel signore che non parla l'italiano e che ha picconato delle persone a Milano alle 6 del mattino, è del tutto evidente che, fino a che non c'è qualcuno che interpreta la sua lingua, sarà anche molto difficile stabilire i livelli della pena.

Con questa riformulazione, chiederei quindi al presidente Azzollini e alla Commissione bilancio di tornare indietro rispetto al parere espresso, perché è davvero fondamentale per un corretto superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Altrimenti, infatti, ci ritroveremo con una proroga che avrà solo una parte dei contenuti, che saranno esclusivamente penali, mentre penso che la parte sociale, sanitaria e riabilitativa debba essere il cuore di questa proroga, che speriamo sia proprio l'ultima.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, come preannunciato, c'è stata una riformulazione dell'emendamento 1.2 delle Commissioni riunite. Come Commissioni ci si era fatti carico delle osservazioni, che in parte condividevamo e condividiamo, del senatore Caliendo relativamente alla lettera *b*) del comma 1 del decreto-legge del Governo. In particolare, si fa riferimento alle disposizioni nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente.

Proprio per rispondere anche alle indicazioni che ci arrivavano dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2003 e anche per risolvere in questa fase transitoria in particolare i casi dubbi, le Commissioni riunite avevano provveduto, durante i loro lavori, a sostituire la citata lettera *b*) con il testo che risulta dal fascicoletto degli emendamenti predisposti per l'Aula. In questa fase, accogliendo indicazioni sopravvenute anche durante la discussione generale e tenendo conto del contenuto dell'emendamento 1.2 così come dell'emendamento 1.6, che interveniva sostanzialmente sulla stessa materia, abbiamo provveduto alla ricongiunzione o comunque alla riformulazione dell'emendamento 1.2, che vede riassorbito in sé stesso l'emendamento 1.6.

Pertanto, signora Presidente, se me lo consente io indicherei quali sono le modifiche; peraltro, il testo scritto l'ho già consegnato alla segreteria d'Aula, anche per la trasmissione alla Commissione bilancio per il parere di rito. Comunque, perché rimanga agli atti dei nostri lavori, leggo la nuova riformulazione (testo 3) dell'emendamento 1.2: «*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "» (questa è la parte di merito) «"Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive"» (quindi salta l'avverbio «unicamente») «"della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale"».

Concludo dicendo che abbiamo consegnato il testo alla Segreteria d'Aula per l'inoltro alla 5ª Commissione oltre che ai Gruppi.

**PRESIDENTE.** La Presidenza prende atto di questa riformulazione, che rappresenta il testo 3 dell'emendamento 1.2.

**DALLA ZUANNA, relatore.** Signora Presidente, come relatore propongo una riformulazione dell'emendamento 1.15, a firma dei senatori Manconi e Lo Giudice, che così assorbirebbe l'emendamento 1.5 (testo 2).

La logica di questa riformulazione è quella di soddisfare alcune esigenze. La prima, come è stato ben detto anche nell'intervento del senatore Lo Giudice, è quella di evitare, per quanto possibile, i cosiddetti ergastoli bianchi di persone giudicate non capaci d'intendere e di volere ma che, con proroghe continue, si trovano a restare anni e anni all'interno degli OPG.

Nello stesso tempo, però, l'obiettivo è quello di evitare opportunismi, ossia di evitare tentativi, attraverso la simulazione della malattia mentale, di non scontare la pena e di avere tempi accorciati di permanenza in contenzione.

L'ultimo punto, naturalmente, è di evitare rischi per la pubblica sicurezza.

Procedo quindi a leggere la proposta di riformulazione per l'emendamento 1.15 che, a questo punto, assorbirebbe l'emendamento 1.5 (testo 2). (*Brusio*). Signora Presidente, non è possibile lavorare con questa confusione.

**PRESIDENTE.** Colleghi, stiamo svolgendo un lavoro sul testo. Occorre quindi attenzione e un po' di silenzio.

Prego, senatore Dalla Zuanna.

**DALLA ZUANNA, relatore.** Grazie, signora Presidente.

Il nuovo testo dell'emendamento 1.15 così recita: «Le misure di sicurezza detentive definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza» (ossia nelle Rems) «non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti

si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti punti con la pena dell'ergastolo non si applica la norma di cui al primo periodo». Questa è la proposta dei relatori.

**PRESIDENTE.** La Presidenza chiede ai presentatori degli emendamenti 1.15 e 1.5 (testo 2) di esprimersi sulla proposta testé avanzata.

**LO GIUDICE (PD).** Signora Presidente, anche a nome del senatore Manconi, primo firmatario dell'emendamento 1.15, accetto la riformulazione proposta dai relatori, sottolineando che noi avremmo preferito il mantenimento di quel passaggio del nostro emendamento in cui si diceva che, per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, si applica l'articolo 222, comma secondo, del codice penale.

Comunque, nell'ottica di arrivare a una formulazione condivisa, accettiamo la riformulazione proposta dai relatori.

**DIRINDIN (PD).** Signora Presidente, ritiro l'emendamento 1.5 (testo 2).

**PRESIDENTE.** Chiedo al presidente della 5ª Commissione, senatore Azzollini, di esprimere il parere sugli emendamenti riformulati.

**AZZOLLINI (NCD).** Signora Presidente, da quanto ho capito fino a questo punto, ci sono quattro riformulazioni di emendamenti: quella dell'emendamento 1.2 (testo 2), proposta dal relatore Casson; vi è poi la nuova formulazione dell'emendamento 1.15, avanzata dal relatore Dalla Zuanna; infine, ci sono gli emendamenti 1.9 (testo 2) e 1.11 (testo 2).

Discutendo con la presidente De Biasi e con la senatrice Dirindin, ci siamo sforzati di trovare una nuova formulazione sull'emendamento 1.11 (testo 2) per venire incontro alle obiezioni che la Commissione bilancio aveva avanzato.

Per l'emendamento 1.9 (testo 2) ci sono ancora problemi. Le senatrici De Biasi e Dirindin mi hanno fatto comprendere il significato dell'emendamento, ma per come è formulato non va bene e quindi su di esso rimane il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si tratta di una classica innovazione: ci sono nuovi corsi, che - se non erro - si chiamano «programmi personali di dimissione».

**PRESIDENTE.** Si chiamano «programmi individuali di dimissione».

**AZZOLLINI (NCD).** Sono un *quid novi* e quindi necessitano di copertura.

Lavorandoci su, come abbiamo fatto per l'emendamento 1.11 (testo 2), possiamo cercare di formulare un testo che soddisfi la Commissione bilancio. Voglio dire, a proposito dell'emendamento 1.9 (testo 2), che è stato espresso un parere conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze perché quell'emendamento è stato attentamente discusso. Dobbiamo pertanto ragionare serenamente su di esso.

Quindi, signora Presidente, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento non posso esprimere i pareri. Per aiutare l'Assemblea, posso convocare d'urgenza la 5ª Commissione alla fine dell'Aula affinché domani mattina voi possiate disporre dei pareri, ma il numero degli emendamenti presentati e le questioni poste non mi consentono di esprimere un parere ora.

**PRESIDENTE.** Prendiamo atto della valutazione espressa dal Presidente della Commissione bilancio. Mi sembra si tratti di emendamenti centrali nel contesto del provvedimento. Quindi, tali emendamenti vengono trasmessi alla Commissione bilancio per la valutazione.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**CANDIANI** (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, desidero rapidamente portare a conoscenza dell'Assemblea quanto avvenuto oggi proprio qui, in Senato, in relazione ad una raccomandazione raccolta dal Governo nei giorni scorsi.

Questa mattina c'è stata una manifestazione a Roma, all'Esquilino, da parte dei 512 allievi (anzi, mancati allievi) agenti della Polizia di Stato, che hanno rivendicato il diritto di completare il percorso che li dovrebbe portare ad essere agenti di pubblica sicurezza, agenti di Polizia.

Si tratta di una questione nota, che è stata sottoscritta con diverse formule, interrogazioni ed altri atti nelle due Camere. (*Brusio*).

**PRESIDENTE**. Colleghi, scusate, il senatore Candiani sta cercando di parlare. La seduta non è ancora finita e, pertanto, vi prego di consentirgli di svolgere il suo intervento.

Prego, senatore Candiani.

**CANDIANI** (LN-Aut). La ringrazio, signora Presidente.

Dicevo che nelle due Camere sono stati presentati diversi atti, che hanno comunque rilevato l'importanza di trovare una soluzione a questa vicenda. Lo stesso sottosegretario Rossi, nei giorni scorsi, si è preso la briga in quest'Aula di dare seguito alla faccenda.

Oggi, con la senatrice Pezzopane e altri senatori abbiamo incontrato qui, in Senato, una rappresentanza. Con questa occasione intendo dare voce e un primo seguito a quell'incontro. Ora occorre che il Governo faccia la propria parte. In questo caso noi, come forze politiche, stiamo dando un esempio nel senso di guardare oltre le differenti posizioni politiche, pur di trovare una soluzione. Occorre però che la svolta - se ci sarà - sia più che buona, con tempi celeri e risposte pratiche.

Da parte nostra, come Gruppo Lega Nord, ci sarà attenzione e sostegno a qualsiasi iniziativa che dia ad Expo 2015 quelle necessarie risorse, in termini di sicurezza, che da tempo sono attese, e a queste persone, a queste risorse per il Paese, la possibilità di vestire la divisa per la quale hanno espletato un concorso legittimo.

Credo che ci sarà un incontro nei prossimi giorni e che si darà anche seguito da parte di altri rappresentanti di questa Camera per poter incontrare il Governo in maniera ufficiale. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni*).

**PEZZOPANE** (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE (PD). Signora Presidente, intervengo per sostenere quanto detto dal collega Candiani e per informare l'Assemblea di un incontro molto positivo che abbiamo tenuto poco fa con un'ampia delegazione degli allievi idonei e vincitori del concorso per la Polizia di Stato.

Questi giovani, con i loro rappresentanti sindacali, confidano nel buonsenso e nella capacità del Governo e del Parlamento di dare una risposta rapida,

perché se la risposta non sarà rapida sarà inutile lo sforzo fatto. Quindi, faccio appello a lei che ora presiede la seduta, presidente Lanzillotta, e ai colleghi senatori rappresentanti del Governo perché ci si attivi rapidamente.

Con la delegazione dei giovani allievi idonei e vincitori di concorso abbiamo ipotizzato un appuntamento con i vari Ministeri competenti, e su questo fronte ci stiamo attivando in queste ore. Mi auguro che ci sia il sostegno dovuto da parte di tutte le forze politiche per sollecitare il ministro Alfano e il Ministro della difesa a risolvere questo che è un problema di facile soluzione e che darebbe subito una risposta alle esigenze di sicurezza non solo dell'Expo 2015 ma anche di altre aree di emergenza.

Ribadisco che è veramente sorprendente che, mentre noi approviamo leggi che tendono a risparmiare risorse dello Stato, di fronte a un concorso già espletato se ne stia facendo un altro che non darà un'adeguata risposta nei tempi certi e necessari per l'Expo 2015, quando invece c'è la possibilità di dare una risposta rapida a costo zero.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di giovedì 24 aprile 2014**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 24 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 18,25).

#### Allegato A

#### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ([1417](#))

#### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

##### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

##### Articolo 1.

*(Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9)*

1. Al comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale.».

2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1 del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, entro l'ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre il Governo provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-ter, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari a 4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 1.1

[ALBERTI CASELLATI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

### 1.2 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato

unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale"».

### **1.8**

Le Commissioni Riunite

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali».

### **1.5 (testo 2)**

DIRINDIN, DE

BIASI, LUMIA, BIANCO, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, FUCKSIA, GINETTI, GRANAIOLA, LO GIUDICE, MATTESINI, MATURANI, PADUA, Maurizio ROMANI, SILVESTRO, SIMEONI, SCILIPOTI, ZUFFADA, ANITORI

Al comma 1, lettera b), dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti:

«Il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza di coloro ai quali siano comminate le misure di cui agli articoli 219 e 222 del codice penale, non può comunque protrarsi per una durata superiore ai diciotto mesi. Trascorso il predetto termine dall'ingresso in residenza del soggetto non imputabile o parzialmente imputabile, è comunque disposta la verifica della sussistenza della pericolosità sociale. Nel caso in cui sia accertato il protrarsi della pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale, applica la pena detentiva prevista per il reato per cui si procede, diminuita del periodo della misura di sicurezza già eseguita o, in alternativa, ordina la libertà vigilata. Per i casi nei quali si procede per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e di cui agli articoli 575, 583, 584, 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, il limite di durata del ricovero è di trentasei mesi e, in seguito alla valutazione sulla persistenza della pericolosità sociale, non può comunque essere ordinata la sola libertà vigilata».

### **1.6**

Le Commissioni Riunite

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non può essere disposta l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, ai sensi dell'articolo 206 del codice penale. Nel corso del procedimento penale, la verifica della pericolosità sociale e la custodia cautelare nei riguardi dell'imputato infermo di mente, sono disposte ed eseguite secondo le modalità di cui all'articolo 286 del codice di procedura penale, mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero».

### **1.9 (testo 2)**

Le Commissioni Riunite

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, predispongono, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari, programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate alla data del 31 marzo 2014 negli ospedali psichiatrici giudiziari. Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero. I programmi individuali sono inviati entro il 15 giugno 2014 al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria"».

### **1.10**

Le Commissioni Riunite

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche"».

### **1.11 (testo 2)**

Le Commissioni Riunite

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "A tal fine le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale"».

### **1.13**

[MANCONI, LO GIUDICE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "La misura di sicurezza detentiva definitiva non può essere prorogata nei confronti degli internati che necessitino di presa in carico territoriale e di misura di sicurezza alternativa, nè si può provvedere in tal senso per la sola mancanza di presa in carico territoriale"».

### **1.14**

Le Commissioni Riunite

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo il comma 8 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è inserito il seguente:

"8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza"».

#### **1.15**

MANCONI, LO GIUDICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le misure di sicurezza detentive definitive non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo la previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, si applica l'articolo 222, comma 2, del codice penale».

#### **1.16**

MUSSINI, Maurizio ROMANI, FUCKSIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro l'ultimo giorno del semestre successivo» con le seguenti: «entro i novanta giorni successivi».

#### **1.17**

MUSSINI, Maurizio ROMANI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, con particolare riferimento allo stato di attuazione delle linee di indirizzo in materia di interventi terapeutico riabilitativi e sanitari di cui all'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, al trasferimento al Servizio sanitario nazionale ed alle Aziende sanitarie locali delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, dei beni strumentali e dei locali già in capo agli ospedali psichiatrici giudiziari, nonché al conferimento alle regioni e alle Aziende sanitarie locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 1 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

#### **1.18**

Maurizio ROMANI, MUSSINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ospedali psichiatrici giudiziari» aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento all'attuazione dei percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati».

#### **1.19**

MUSSINI, Maurizio ROMANI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il successivo semestre» con le seguenti: «entro i novanta giorni successivi».

#### **1.100**

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE  
CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, STEFANO, URAS

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica, altresì, l'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

## **1.20 (testo 2)**

Le Commissioni Riunite

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è attivato presso il Ministero della salute un Tavolo per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di esercitare funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. A tal fine il Tavolo si raccorda con il comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del consiglio dei ministri 1º aprile 2008. La partecipazione alle sedute del Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati. Ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia trasmettono alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle suddette iniziative».

## **1.21**

Maurizio ROMANI, MUSSINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dopo le parole: "personale qualificato da dedicare" la parola: "anche" è soppressa,».

## **1.350**

I Relatori

Al comma 3, dopo le parole: «corrispondente riduzione», inserire le seguenti: «, per i medesimi anni,».

**OMISSIS**